

Il puntodi **GIANNI BOCCHIERI****Apprendisti****La Francia ha aperto alla somministrazione**

■■■ Il problema della disoccupazione giovanile non è solo italiano. In tutta Europa il tasso dei giovani che sono fuori dal mercato del lavoro continua a crescere. I paesi dell'area mediterranea sono quelli che registrano i picchi più alti. In Italia, è disoccupato più di un giovani su tre. In Spagna, quasi uno su due. Tutti i governi europei sono quindi alla ricerca di soluzioni idonee ad aiutare i giovani e quasi tutti individuano nell'apprendistato il contratto per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

Nel panorama europeo è interessante segnalare che in Francia già in aprile è stato emanato un decreto che consente alle agenzie per il lavoro di assumere apprendisti per la loro somministrazione alle aziende clienti. In modo molto pragmatico e semplice, il decreto prevede che nel caso di assunzioni di apprendisti le agenzie per il lavoro debbano indicare quale titolo di qualifica o di diploma verrà conseguito dal lavoratore, quale mansione è affidata al lavoratore e quale percorso di formazione e di apprendimento è riservato al lavoratore apprendista. La legge prevede che per ogni apprendista ci siano due tutor: uno dell'agenzia per il lavoro e un altro dell'impresa utilizzatrice. Il contratto di lavoro deve indicare anche il modo attraverso cui i due tutor si devono rapportare con il centro di formazione a cui è affidato il progetto formativo. Lo stesso contratto deve contenere l'indicazione delle modalità attraverso cui l'apprendista realizza la formazione e l'apprendimento nei luoghi di lavoro dell'impresa utilizzatrice. La durata della fornitura di apprendisti non può essere inferiore a 6 mesi e non può superare i 36 mesi per ciascun apprendista, anche con successive forniture. In altre parole, lo stesso apprendista potrà essere somministrato fino a sei imprese utilizzatrici diverse, con un contratto della durata di sei mesi per volta. Il contratto di lavoro e il contratto commerciale con l'impresa utilizzatrice sono perfettamente sincronizzati. Se si interrompe o scade il primo, si interrompe e scade anche il secondo. Il decreto pone particolare enfasi sulle responsabilità dei tutor. Entrambi hanno la responsabilità di monitorare l'apprendista durante tutta la durata della sua formazione, di controllare i suoi progressi e contribuire all'acquisizione da parte dell'apprendista delle competenze corrispondenti alla qualifica obiettivo della formazione, in associazione con il centro di formazione. Il tutor delle agenzie per il lavoro deve anche avere un'esperienza lavorativa di almeno due anni.

Le previsioni del decreto francese ricordano molto i contenuti dell'accordo sindacale con cui in Ita-

lia si è data attuazione all'apprendistato in somministrazione. Peccato che la riforma del lavoro attualmente in corso di approvazione non abbia ancora chiarito se si limiterà a definire in negativo cosa le agenzie per il lavoro non potranno fare o se incentiverà l'uso della somministrazione di apprendisti.

twitter@gbocchieri

